

## VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA MODIFICA STATUTARIA

Oggi, 9 Gennaio 2023, alle ore 13,00 presso la sede di Vicolo Broglio 23, 37123 Verona, si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci, regolarmente convocata ai sensi dell'art. .... dello statuto sociale per discutere e deliberare sul seguente ODG

**APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE PER ADEGUAMENTO  
DELLO STATUTO SOCIALE ALLE NUOVE NORME DEL CODICE DEL  
TERZO SETTORE (decreto leg.vo n. 117/2017) ai fini dell'iscrizione al  
RUNTS – SEZ ETS**

Presiede la presidente Daniela Zarini che chiama a verbalizzare la segretaria Beatrice Fiorillo. La presidente constata la presenza del numero legale previsto dallo statuto sociale e precisamente n.2 soci/ie e introduce l'odg specificando che per l'iscrizione della associazione al **REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE (RUNTS)** si rendono necessarie le modifiche statutarie, così come riportato nel testo dello statuto allegato al presente verbale, di cui si dà lettura integrale del nuovo articolato.

La presidente propone, in accordo con il consiglio direttivo, che l'associazione, per finalità, compagine sociale, prospettive future sia iscritta **alla sezione ETS del REGISTRO**, andando ad assumere, al momento della conferma di iscrizione a tale registro la denominazione **“ALTRINOI ETS”**.

Si apre il confronto; si passa quindi alla votazione del nuovo testo di STATUTO così come letto. Con voto palese e unanime lo stesso viene approvato così come risulta da allegato al presente verbale, di cui è parte integrante.

Non essendovi null'altro da deliberare la seduta è tolta alle ore.15. previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale

La presidente

## La verbalizzante

Daniela Ferrero

Seheri Seheri

Allegato: Nuovo testo di Statuto approvato.

REG. \_\_\_\_\_  
S.A. \_\_\_\_\_  
T.S. \_\_\_\_\_  
ovato. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Reg. to all'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VERONA 2  
a data del timbro a calendario 03.02.2023  
posto a tale 362  
Aut. Prov. Seg. 3 II  
Liquidat. € 200,00  
PER IL DIRETTORE  
IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Maurizio Pizzini



## STATUTO

### TITOLO I

#### Denominazione - Sede - Durata

##### **ART. 1 ( Denominazione)**

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del *Codice civile* e relative disposizioni di attuazione, una *associazione* non riconosciuta avente la seguente *denominazione*:

**"ALTRINOI ETS"**, da ora in avanti denominata "*associazione*".

L'acronimo ETS o la locuzione "ente del Terzo Settore" potranno essere inseriti/e nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore una volta operativo.

L'Associazione utilizzerà in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l'acronimo «onlus» o la locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale», finchè non iscritta al Registro Unico del Terzo Settore.

##### **ART. 2 ( Sede)**

L'Associazione ha sede legale in Verona - Vicolo Broglio n. 23, 37123.

Con deliberazione del proprio Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove. Con delibera dell'assemblea potrà essere variata la sede legale senza che ciò costituisca modifica statutaria.

##### **ART. 3 (Durata)**

L'Associazione ha durata fino al 31/12/2050.

L'Assemblea straordinaria dei/delle soci/ie potrà prorogare, alla scadenza, il termine di durata.

### TITOLO II

#### Scopo ed Oggetto

##### **ART. 4 ( Scopo)**

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue *finalità* civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti *attività* di interesse generale, in *forma* di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi di cui all'art. 5 del decreto leg.vo n. 117/2017 di cui alle lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo

Daniela Zani

Daniela Zani



2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

#### **ART. 5 (Oggetto)**

Per raggiungere lo scopo sociale l'Associazione si prefigge di organizzare, gestire e promuovere attività volte al superamento del disagio psicologico, fisico e sociale sia di singoli che di gruppi di individui, facilitando il ben-essere delle persone e favorendone la crescita consapevole e socialmente etica e si propone pertanto di mettere in atto azioni per il sostegno alla persona volte all'incontro umano e alla reciprocità nell'aiuto sia in ambito personale che interrelazionale e sociale.

L'associazione svolgerà pertanto le seguenti attività istituzionali:

- Organizzare e gestire attività formative e didattiche, rivolte ai settori più marginalizzati del tessuto sociale;
- Organizzare e gestire all'interno di strutture penitenziarie, di sostegno psico-sociale, centri sul territorio ecc. percorsi di counseling, laboratori, seminari e work-shop riguardanti il teatro, il video, la musica, la fotografia, la fonica, il montaggio, la scrittura e tutte le attività correlate all'espressione artistica per la valorizzazione delle specifiche capacità personali e lo sviluppo delle potenzialità della persona;
- Organizzare e gestire sportelli d'ascolto rivolti a persone che si trovano in stato di difficoltà, all'interno di strutture caratterizzate da una forte pressione emotiva (carcere, ospedale, centri di sostegno per disabili fisici, psichici e sociali ecc.),
- Organizzare attività di supporto dirette a persone in difficoltà a seguito di una detenzione, riabilitazione o altro, quali l'accompagnamento al reinserimento lavorativo e sociale e la creazione di un adeguata rete di relazioni affettive e di sostegno;
- Fornire strumenti affinché, attraverso la conoscenza e l'applicazione di ogni tecnica che lo permetta, venga favorita la crescita e l'evoluzione personale degli individui, tramite attività individuali e di gruppo volte all'auto-conoscenza, al superamento del disagio, all'interrelazione, alla formazione;
- Organizzare e gestire incontri individuali, di coppia e di gruppo di Counseling nonché di altre modalità di gestione, trasformazione e superamento del disagio;

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

- 
- Organizzare attività di gruppo guidate da esperti, quali seminari di ricerca a tema, tavole rotonde, mostre e rassegne, conferenze, incontri periodici, gruppi di studio, di crescita personale e di lavoro, comunità residenziali, manifestazioni, spettacoli, attività formative e comunque ogni iniziativa atta a perseguire l'approfondimento di argomenti specifici in tema con le finalità dell'associazione.
  - Organizzare e gestire corsi di formazione professionale volti all'acquisizione di specifiche competenze lavorative, indirizzati a persone in stato di difficoltà.
  - Dedicare gli sportelli d'ascolto anche alle persone in difficoltà psico-fisica, che lavorano presso le strutture indicate nei commi precedenti; tali sportelli d'ascolto potranno essere sede di tirocinio per gli studenti di counseling o di altre metodologie, nell'ambito delle relazioni di aiuto, volte al superamento del disagio psico, fisico e sociale della persona.

L'Associazione potrà collaborare con persone, gruppi, Enti pubblici e privati, Scuole e Centri di formazione, Istituti e Università, nell'organizzazione e gestione delle attività formativo-didattiche dell'Associazione e per la realizzazione degli scopi prefissi.

- Organizzare e gestire attività editoriali nei vari supporti possibili (carta, dvd, cd, e/o altri mezzi previsti)  
Diffondere le informazioni sulle proprie attività, tramite pubblicazioni (volantini, stampe, inviti, manifesti, inserti pubblicitari, bollettini, periodici, e-mail, internet, e/o altri mezzi informativi)  
Svolgere attività di ricerca, studio, applicazione e diffusione di metodologie operanti nell'ambito della crescita personale e delle reti sociali di sostegno alla persona
- Presentare proposte ad Enti Pubblici e privati per promuovere e divulgare le attività dell'Associazione e per raccogliere i fondi da utilizzare nella realizzazione delle finalità previste.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

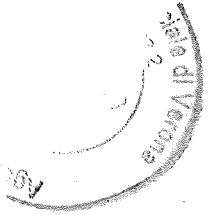
L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

*Fori*

*Demila*

*bell*

*Donna*



## ART. 6 (Ammissione e numero degli associati/e)

Il *numero* degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione *persone fisiche* ed *enti* che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

## ART. 7 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Domanda  
Libro  
Soci

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

#### **ART. 8 (Perdita della qualifica di associato/a)**

La qualifica di associato/a si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato/a che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie contro deduzioni.

L'associato/a può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

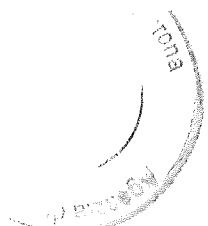
Gli associati e le associate che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

#### **ART. 9 (Organi)**

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il/la Presidente;
- il/la Vicepresidente;
- l'Organo di Controllo, se nominato;
- l'Organo di Revisione, se nominato.

Donella Zini  
Donella Zini  
Donella Zini



## ART. 10 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associata/o.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

*Adriela*

*Adriela*

Le Assemblee straordinarie, di modificazione dello statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza del 75 % dei soci/ie e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

In seconda convocazione, le assemblee straordinarie sono valide con la metà più uno degli associati e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

#### **ART. 11 (Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione e *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti, compreso tra tre e cinque, nominati dall'Assemblea per la *durata* di quattro anni e sono *rieleggibili*.

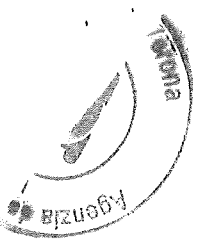
La *maggioranza* degli amministratori/trici sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori/trici entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

*Handwritten signatures:*  
Lai  
Dionida  
Bello  
Bauer



Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **ART. 12 (Presidente)**

La/il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

La/il Presidente è *eletto* dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

La/il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

La/il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

La/ il *Vice Presidente* sostituisce la/il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 13 (Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

*Dei*

*Donella*

*Dei*

*Dei*



L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il *bilancio sociale* dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 14 (Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

#### **ART. 15 (Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **ART. 16 (Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ART. 17 (Bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

#### **ART. 18 (Bilancio sociale e informativa sociale)**

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano 100 mila euro annui, s.m.i., l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Revisore

Daniela

Dei

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano 1 mln di euro annui, s.m.i., l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

#### ART. 19 (Libri sociali)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

#### ART. 20 (Volontari/ie)

I/le *volontari/ie* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Alle volontarie/i possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.

La qualità di volontaria/o è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari/ie contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Donatella  
Serica

## ART. 21 (Lavoratrici/ori)

L'associazione può assumere lavoratrici/ori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. anche tra i propri associati.

## ART. 22 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo *parere positivo* dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo associativo competente.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

## ART. 23 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* e s.m.i. (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*.

## ART. 24 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17 e ss. mm. ii., in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

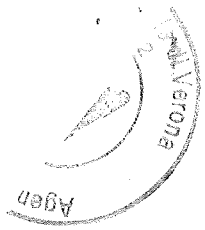
L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Le disposizioni contenute nel presente statuto, incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runtis. Finché l'associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;

Daniela

Debra



- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

nonché l'obbligo di:

- svolgere le attività di cui al c. 2, art. 10, D.Lgs. 460/1997, principalmente nei confronti persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".



*Donella Zini*

*Donella Zini*

*Donella Zini*